



Regione Lombardia

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2004

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDA - L. R. 14 luglio 2003 n° 10
AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOMUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (FARMACI E ALTRI)
MOTOCICLI - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR)

La Nuova Tassa Automobilistica Regionale

Con l'approvazione della **Legge regionale 14 luglio 2003 n. 10 "Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria. Testo Unico della disciplina dei tributi regionali"**, pubblicata sul B.U.R.L. 1° supplemento ordinario al n. 29 del 18 luglio 2003, sono state introdotte anche alcune novità in materia di tassa automobilistica regionale nell'ottica della semplificazione, del riordino e della razionalizzazione della materia.

La tassa automobilistica non è tributo semplice: più di 250 voci di tariffa, incongruenze e contraddizioni della normativa nazionale, imprecisioni e "lacune" dell'archivio nazionale hanno consegnato alla gestione ed alla responsabilità della regione un tributo che "pesa" negativamente sui contribuenti.

Con la legge regionale n.10/2003 si è cercato, nell'ambito degli spazi consentiti dalla normativa statale, di porre rimedio alle attuali farraginose e complesse attività poste in capo ai cittadini ed alle regioni, destinatarie del gettito.

Cosa cambia con la nuova normativa regionale?

- Scadenze
- Tassazione sull'effettivo possesso
- Esenzioni e Riduzioni
- Massa Rimorchiabile

Le **scadenze** sono commisurate ad un periodo annuale decorrente dal mese di immatricolazione.

L'introduzione del principio della **tassazione sull'effettivo possesso** comporta come conseguenza che in alcuni casi specifici (perdita del possesso per cause non imputabili al proprietario) è possibile richiedere il rimborso o, in alternativa, la compensazione per i mesi di possesso non goduti della tassa automobilistica.

Le **esenzioni** e **riduzioni** vengono limitate ai soli casi verificabili e rilevanti per le finalità socio-ambientali ad esse connesse.

Circa le problematiche inerenti la **massa rimorchiabile** sono state ridotte le classi alle quali applicare la tassazione. Sono esenti i veicoli fino a 6 tonnellate in quanto, non necessariamente destinati all'attività di rimorchio. Vengono accorpate le rimanenti classi per semplificarne le modalità di calcolo.

Nella circolare n. 3 del 13 gennaio 2004 pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 4 del 19 gennaio 2004 sono contenute le modalità operative per la concreta attuazione della legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003.



Regione Lombardia

Automobilistiche dal 1° Gennaio 2004

TARIFFARIO REGIONE LOMBARDIA - L. R. 14 luglio 2003 n° 10
AUTOVETTURE - AUTOVEICOLI USO PROMISCUO - AUTOMUS - AUTOVEICOLI SPECIALI (FARMACI E L. 402/99)
MOTOCICLI - RIMORCHI USO SPECIALE - CICLOMOTORI - QUADRICICLI LEGGERI (MINICAR)

TARIFFARIO REGIONALE

[Tariffario ordinario](#)

[Motocarri con cilindrata inferiore a 500 c.c.](#)

[Motocarri con cilindrata superiore o uguale a 500 c.c.](#)

[Autocarri con peso complessivo inferiore a 12 tonnellate](#)

[Autocarri di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate](#)

[Complessi autotreni ed autoarticolati](#)

[Tassa aggiuntiva : gancio di traino](#)

[Rimorchi trasporto persone](#)

[Targhe prova](#)

- [Scadenze e Termini di Pagamento](#)
- [Esenzioni / Riduzioni](#)
- [Veicoli Ultraventennali](#)
- [Ravvedimento Operoso](#)
- [Dove si paga](#)

Attenzione !

Per informazioni o chiarimenti riguardanti le tasse automobilistiche la Regione Lombardia ha istituito i seguenti recapiti:

- Recapito telefonico **199.72.76.76** – Costo della chiamata: **Rete Fissa**, la tariffa in vigore ad ottobre 2003 è di €0,05 (scatto alla risposta) più €0,12 + iva al minuto dal contratto con l'operatore. **Rete Mobile**, la tariffa viene applicata secondo le condizione poste in atto dal gestore del chiamante
- Recapito fax numero 199.12.15.15 – Costo della chiamata come al punto precedente
- E_mail – Infobollo@lombardia.aci.it

TARIFARIO ORDINARIO

CLASSE		TASSA ANNUALE
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose	kw	2,58
	cv	1,90
Autovetture ed autoveicoli uso promiscuo persone e cose alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CEE 91/441) - in aggiunta alla classe precedente -	kw	5,24
	cv	3,86
Autobus	kw	2,94
	cv	2,17
AUTOVEICOLI SPECIALI		
Autoveicoli speciali (es. motrici stradali per semirimorchi) escluso Autocaravan	kw	0,43
	cv	0,31
Autocaravan	kw	1,00
	cv	0,74
Rimorchi speciali	Tassa Fissa	25,00
Motocicli fino a 11 KW (o 15 cv), ciclomotori	Tassa Fissa	22,00
Motocicli superiori a 11 KW (o 15 cv)	kw	22,00 + 1,00(per ogni kw)
	cv	22,00 + 0,74(per ogni cv)
Quadricicli leggeri alimentati a benzina	Tassa Fissa	50,00
Quadricicli leggeri alimentati a gasolio	Kw	50,00 + 1,00 per ogni KW

L'importo della tassa automobilistica corrisposta non può essere inferiore a **€20,00**.

Ai fini della corretta applicazione delle tasse dovute, in regime di autotassazione, per singole categorie di veicoli, si applicano i seguenti criteri.

La tassazione è basata sulla potenza massima del motore espressa in **Kw**, da individuare sulla carta di circolazione del veicolo. L'importo si ottiene moltiplicando il valore dei **Kw** rilevato, senza gli eventuali decimali, per gli importi riportati, per ciascuna categoria di veicolo, nella tabella a fianco.

Nell'ipotesi in cui la carta di circolazione non riporti i Kw la tassa deve essere ricavata moltiplicando la potenza massima espressa in cavalli vapore (**Cv**) indicata nella carta di circolazione, per gli importi riportati nella stessa tabella.

Pagamenti Inferiori All'Annualità

L'importo mensile relativo a pagamenti inferiori all'annualità deve essere calcolato mediante la seguente formula, senza alcuna maggiorazione.

$$\frac{\text{Importo annuale} \times \text{Kw}}{12} \times \text{mesi}$$

ovvero

$$\frac{\text{Importo annuale} \times \text{CV}}{12} \times \text{mesi}$$

DEFINIZIONI

Ai sensi degli artt. 53, 54 e 56 del C.d.S. (D.Lgs.285/92 e successive modifiche e integrazioni)

Appartengono alla categoria degli motoveicoli: mtocicli, motocarri, motoveicoli per trasporto prmiscuo, motocarrozze, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici, quadricicli, moto articolati.

Appartengono alla categoria degli autoveicoli: autovetture, autobus, autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan, mezzi d'opera.

Appartengono alla categoria dei rimorchi: rimorchi per trasporto persone, rimorchi per trasporto cose, rimorchi per trasporti specifici, rimorchi ad uso speciale, caravan, rimorchi per il trasporto di attrezzature turistiche e sportive.

MOTOCARRI CON CILINDRATA INFERIORE A 500 CC

Cilindrata : Da	Cilindrata : A	tassa annuale
51	125	20,00

Portata Kg : Da	Portata Kg : A	tassa annuale
1	400	21,73
401	800	30,43
801	1000	39,12
1001	1500	52,16
1501	2000	73,89

NB: I motocarri a Portata hanno cilindrata superiore a 125 cc.

MOTOCARRI CON CILINDRATA SUPERIORE O UGUALE A 500 CC

Portata Kg : Da	Portata Kg : A	tassa annuale
1	400	22,82
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58

AUTOCARRI CON PESO COMPLESSIVO INFERIORE A 12 TONNELLATE

Portata Kg : Da	Portata Kg : A	Tassa annuale
1	400	22,82
401	800	31,95
801	1000	41,07
1001	1500	54,77
1501	2000	77,58
2001	2500	100,40
2501	3000	123,22
3001	3500	146,04
3501	4000	168,86
4001	4500	191,68
4501	5000	214,50
5001	6000	237,32
6001	7000	264,70
7001	8000	292,08

AUTOCARRI DI PESO COMPLESSIVO A PIENO CARICO PARI O SUPERIORE A 12 TONNELLATE

Classe	2 assi		3 assi		4 assi		tassa annuale	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente
							Euro	Euro
1	12	15	15	19			239,64	299,55
2			19	21	23	25	266,49	333,63
3			21	23	25	27	294,90	368,23
4	15						331,05	414,20
5			23				377,53	471,53
6					27	29	423,49	528,85
7					29		539,18	673,98

[Pagina iniziale](#)

COMPLESSI AUTOTRENI ED AUTOARTICOLATI

Classe	2 + 1 assi		2 + 2 assi		2 + 3 assi		3+ 2 assi		3 + 3 assi ed altre configurazioni		tassa annuale minima	
	pari o superiore a	inferiore a	pari o superiore a	inferiore a	Con sospensione pneumatica o equivalente	Senza sospensione pneumatica o equivalente						
											Euro	Euro
1	12		23	29							175,60	307,29
2			29	31					36	40	225,18	336,21
3			31	33			36	38			335,18	465,33
4					36	38			40		370,30	535,05
5							38	40			454,48	628,01
6			33		38						514,91	706,51
7							40				628,01	929,62

[Pagina iniziale](#)

TASSA AGGIUNTIVA : GANCIO DI TRAINO		
Tariffa	Tipo veicolo	tassa annuale
		Euro
1	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 6 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	267,00
2	Per autoveicoli di massa complessiva pari o superiore a 18 tonnellate	585,00
3	Per trattori stradali :	
	a 2 assi	585,00
	a 3 assi	825,00

RIMORCHI TRASPORTO PERSONE

Numero Posti : Da	Numero Posti : A	Tassa annuale
1	15	114,10
16	25	171,14
26	40	255,57
41	999	427,17

[Pagina iniziale](#)

TARGHE PROVA

	tassa annuale
Autoveicoli e rimorchi	210,00
Ciclomotori	20,00
Motoveicoli	32,00

Esenzioni / Riduzioni

Sono esenti:

1. DISABILI

- a) I veicoli di proprietà di soggetti non vedenti, sordomuti, con grave handicap psichico o mentale, disabili gravi, secondo la definizione dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992 o affetti da pluriamputazioni o veicoli intestati a persone di cui tali soggetti sono fiscalmente a carico.
- b) I veicoli adattati per il trasporto delle persone disabili di proprietà cui il disabile sia fiscalmente a carico; l'adattamento del veicolo essere annotato sulla carta di circolazione.

L'esenzione può essere richiesta **per un solo veicolo**. Sono esclusi dall'esenzione i veicoli alimentati a benzina con cilindrata superiore a 2000 c.c. e i veicoli alimentati a gasolio con cilindrata superiore a 2800 c.c.

2. ONLUS

I soggetti individuati dall'art.10 del D.Lgs. 4.12.1997 n° 460 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà per i veicoli dei quali risultino proprietari presso il P.R.A.

L'istituto è normato dall'art. 44, commi 8, 9 e 10, della l.r. n° 10/2003, rispetto ai quali nulla muta relativamente alle procedure in essere alla data del 31/12/2003, fatto salvo quanto previsto dal DM Economia e Finanze 18 luglio 2003 n° 266.

3. AI CASI DI ESENZIONE PREVISTI DALL'ART.17 DEL D.P.R. 39/1953 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI, SONO AGGIUNTI I SEGUENTI:

- a) Esenzione permanente per i veicoli con alimentazione esclusiva a gas;
- b) Esenzione per gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea;
- c) Esenzione per gli autoveicoli adibiti al carico, scarico e compattazione dei rifiuti solidi urbani, o alla spurgo dei pozzi neri, l'attrezzatura dei quali sia fissa o permanente oppure,, qualora scarrabile ed intercambiabile, sia vincolata a struttura con medesima caratteristica;
- d) Esenzione per le autoambulanze adibite all'espletamento di servizi urgenti o di soccorso e per i veicoli ad esse assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- e) Gli autoveicoli e i motoveicoli di interesse storico iscritti nei registri automobilclub Storico Italiano, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Federazione Motociclistica Italiana sono esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali di proprietà purché rispondenti ai requisiti indicati nell'articolo 60 del d.lgs. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

Riduzioni:

La tassa automobilistica regionale di proprietà **è ridotta** nella misura seguente per:

- a) Autovetture adibite al servizio pubblico di piazza, riduzione del 75 per cento
- b) Autoveicoli adibiti esclusivamente a scuola guida, riduzione del 40 per cento
- c) Autoveicolo per il trasporto di cose, di peso complessivo non inferiore alle 12 tonnellate, muniti di sospensione pneumatica all'asse o agli assi motore, o di sospensione riconosciuta ad essa equivalente, riduzione del 20 per cento.

Veicoli Ultraventennali

Gli autoveicoli e i motoveicoli ultraventennali ad **uso privato destinati esclusivamente al trasporto di persone** sono assoggettati al pagamento delle **tasse automobilistiche regionali di proprietà, in misura fissa**, a decorrere dall'anno in cui si compie il ventesimo anno della loro costruzione, purché in regola con la normativa in materia di emissioni dei gas di scarico.

Salvo prova contraria, si presume che l'anno di costruzione coincida con quello di prima immatricolazione in Italia o all'estero.

Sono **esclusi i veicoli ad uso professionale**, vale a dire quelli utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti o professioni. E' ritenuto veicolo adibito ad uso professionale quello per il quale il proprietario (persona fisica o giuridica) benefici delle relative deduzioni o detrazioni d'imposta previsti dalla legge.

Gli importi fissi sono:

- **30,00 euro** per le autovetture
- **20,00 euro** per i motoveicoli

I proprietari dei veicoli già ultraventennali al 31/12/2003 dovranno effettuare, entro il 31 gennaio 2004, il pagamento frazionato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti da gennaio 2004 al mese antecedente quello di prima immatricolazione.

I proprietari dei veicoli che compiranno i venti anni nel corso dell'anno 2004 dovranno effettuare, nel mese successivo a quello in cui scadrà la tassa automobilistica pagata nell'anno 2003, il pagamento frazionato per tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti dal mese successivo a quello in cui scadrà la tassa automobilistica antecedente quello di prima immatricolazione.

Esempio: Un autoveicolo compie venti anni nell' anno 2004 (data di prima immatricolazione settembre 1984). Scadenza della tassa automobilistica 31 dicembre 2003.

Nel mese di gennaio 2004 si dovrà pagare la tassa regionale di proprietà il cui importo si ricava dividendo € 30,00 per 12 e moltiplicando il risultato per 8 (mesi intercorrenti tra gennaio – mese successivo a quello di scadenza della tassa automobilistica ed agosto – mese antecedente quello di prima immatricolazione) cioè $\frac{€ 30,00}{12} \times 8$.

Inoltre, nel mese di settembre 2004, si dovrà pagare la nuova tassa regionale di proprietà per il periodo settembre 2004 / agosto 2005 secondo quanto previsto dalla normativa vigente (l.r. 14 luglio 2003 n° 10).

[Pagina iniziale](#)

Ravvedimento Operoso

Nell'ipotesi di ritardato, insufficiente od omesso pagamento della tassa automobilistica , la sanzione è pari al 30% della tassa non versata alla prescritta scadenza. La sanzione è ridotta al 3,75% se il versamento è seguito entro trenta giorni dalla scadenza del termine, al 6% se il versamento è eseguito dal 31° giorno fino ad un anno dalla scadenza del termine. Al fine dell'efficacia del ravvedimento operoso, il contribuente è tenuto a versare contestualmente il tributo o la differenza di tributo, qualora dovuti, la sanzione ridotta e gli interessi moratori calcolati (ai sensi dell'art.96, comma 3, della l.r. 14 luglio 2003 n° 10) al tasso legale (2,5% annuo dall'01/01/2004) con maturazione giorno per giorno alla data del pagamento.

[Pagina iniziale](#)

Scadenze e Termini di Pagamento

1. Per i veicoli immatricolati entro il 31/12/2003 il pagamento deve essere effettuato entro il mese successivo alla scadenza della tassa in corso di validità.
2. **Per i veicoli che a decorrere dal 01/01/2004, sono interessati da:**
 - a) Prima immatricolazione
 - b) Rientro da esenzione o sospensione
 - c) Rientro in possesso
 - d) Veicoli che già nell'anno 2003 erano considerati "storici" e, pertanto, pagavano la tassa di circolazione
 - e) Veicoli che nell'anno 2004 sono da considerare "storici"

Sono adattati i seguenti criteri :

- La periodicità della tassa è di 12 mesi ed è individuata sempre **dal mese di prima immatricolazione**
- Per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico **pari o superiore a 12 tonnellate**, la tassa automobilistica può anche essere corrisposta **quadrimestralmente**, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione.
- Per i veicoli di nuova immatricolazione, il termine ultimo di per il primo pagamento della tassa è fissato all'ultimo giorno del mese successivo all'immatricolazione
- Per i rinnovi di pagamento, il termine ultimo per il pagamento della tassa è fissato all'ultimo giorno del mese in cui il veicolo è stato immatricolato;
- In caso di coincidenza dell'ultimo giorno del mese con sabato, domenica o giorno festivo, il termine ultimo è automaticamente prorogato al primo giorno lavorativo successivo.
- Nel caso di rientro da esenzione o sospensione/rientro in possesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, per i **veicoli immatricolati ante 2004**, deve essere corrisposta la tassa decorrente dal mese in cui è avvenuto il rientro da esenzione o sospensione/rientro in possesso fino al mese antecedente il mese di prima immatricolazione, il relativo pagamento deve essere effettuato nei termini previsti per la prima immatricolazione

DOVE SI PAGA

DOVE SI PAGA	COSTO DEL SERVIZIO
In banca Presso tutte le agenzie degli Istituti Tesorieri	<i>gratuito se si paga in contanti</i>
In posta Presso tutti gli uffici postali, compilando l'apposito bollettino.	<i>Al costo praticato dalle Poste S.p.a. per il pagamento dei bollettini postali</i>
All'ACI Presso le sedi dell'Automobil Club Italiano, segnalando il proprio numero di targa.	<i>1,55 euro</i>
In tutte le tabaccherie abilitate alla riscossione della tassa auto compilando l'apposita scheda.	<i>1,55 euro</i>
In tutte le agenzie di pratiche auto abilitate alla riscossione della tassa auto	<i>1,55 euro</i>
Per chi non vuole muoversi da casa ed è titolare di carte di credito dei circuiti Visa, Eurocard, Mastercard, Moneta, Diners sono attivi i servizi di:	
Telebollo: riscossione del bollo con carta di credito tramite telefono - 06.50994260 o 199.72.76.76	<i>importo del bollo + 2%</i>
TaxTel: riscossione del bollo con carta di credito tramite telefono - 800.191.191 - fornendo cod. fiscale, numero di targa e kilowatt del veicolo (dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 17,00 – nel mese di gennaio anche il sabato dalle 8,30 alle 14,00).	<i>importo del bollo + Autoveicoli 0,06 cent ogni kw,- importo minimo € 2,58 Motoveicoli: 0,03 cent ogni kw. – importo minimo € 1,81</i>

